

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- Regolamento (CEE) n. 145/92 della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 146/92 della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 147/92 della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- Regolamento (CEE) n. 148/92 della Commissione, del 23 gennaio 1992, che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 25 000 t di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese 8
- Regolamento (CEE) n. 149/92 della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina 12
- Regolamento (CEE) n. 150/92 della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia 14
- Regolamento (CEE) n. 151/92 della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto 16
- Regolamento (CEE) n. 152/92 della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto 18
- * Regolamento (CEE) n. 153/92 della Commissione, del 23 gennaio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve 20

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 154/92 della Commissione, del 23 gennaio 1992, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele	25
Regolamento (CEE) n. 155/92 della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	27

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

92/45/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1991, recante approvazione del piano relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dal Portogallo** 29

92/46/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1991, recante approvazione del piano relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dal Regno Unito** 30
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione, del 26 giugno 1991, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo (GU n. L 210 del 31. 7. 1991)** 31

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 145/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2661/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 gennaio 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2661/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	130,73 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	130,73 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	179,06 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	179,06 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	153,67
1001 90 99	153,67
1002 00 00	165,76 ⁽⁶⁾
1003 00 10	142,65
1003 00 90	142,65
1004 00 10	132,30
1004 00 90	132,30
1005 10 90	130,73 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	130,73 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	138,57 ⁽⁴⁾
1008 10 00	63,12
1008 20 00	127,02 ⁽⁴⁾
1008 30 00	74,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	74,00
1101 00 00	228,14 ⁽⁶⁾
1102 10 00	245,07 ⁽⁶⁾
1103 11 10	290,92 ⁽⁶⁾
1103 11 90	245,38 ⁽⁶⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 146/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1992

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 gennaio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	1	2	3	4	5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 147/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1992

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/91⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 730/91⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio

d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 20 e 21 gennaio 1992 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1992.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	72,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	72,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	83,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

^(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	15,84
0711 20 90	15,84
1522 00 31	36,00
1522 00 39	57,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 148/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1992

che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 25 000 t di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2938/91 del Consiglio, del 1° ottobre 1991, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli all'Albania⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2943/91 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3814/91⁽⁵⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2938/91 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2258/87⁽⁷⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2943/91, per la fornitura all'Albania di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo di 25 000 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, a partire dal porto di Gand, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo albanese di Durazzo.

⁽¹⁾ GU n. L 280 dell'8. 10. 1991, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 280 dell'8. 10. 1991, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 69.

⁽⁶⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 10.

Articolo 3

Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 25 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2943/91, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato III.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 gennaio 1992 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 13 febbraio 1992 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2943/91, è quello riprodotto nell'allegato II.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità albanesi tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 8

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gara permanente per la fornitura all'Albania di 25 000 t di frumento tenero panificabile detenute a Gand dall'organismo d'intervento francese

[Regolamento (CEE) n. 148/92]

Numerazione degli offerenti	Numero d'ordine della partita	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
ecc.			

*ALLEGATO II***FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto :

(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo albanese, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve:

.....

.....

*ALLEGATO III***Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto di Durazzo di una partita di 25 000 t in tre consegne :

- 8 000 t : partenza l'11 febbraio 1992, arrivo tra il 21 e il 22 febbraio 1992 ;
- 8 000 t : partenza il 20 febbraio 1992, arrivo tra il 1° e il 2 marzo 1992 ;
- 9 000 t : partenza il 28 febbraio 1992, arrivo tra l'8 e il 9 marzo 1992.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Durazzo lo permettano.

In caso di mancata accettazione di un'offerta il 30 gennaio 1992, tutte le date di cui sopra sono da posticipare di sette giorni.

Questo stesso rinvio è d'applicazione in caso di mancata accettazione il 6 febbraio 1992.

REGOLAMENTO (CEE) N. 149/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1992

che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1058/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, relativo all'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1058/88 l'elemento mobile del prelievo, calcolato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽³⁾, subisce una riduzione pari al 40 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nel corso dei tre mesi che precedono il mese di fissazione del suo importo; che tale riduzione si applica ai prodotti di cui ai codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90 nei limiti di un massimale di 550 000 t annue, all'atto dell'importazione dei prodotti in esame originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo che applichi all'esportazione di detti prodotti una tassa speciale di importo

pari alla riduzione dell'elemento mobile del prelievo e che compri in maniera soddisfacente l'avvenuto pagamento della tassa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1193/88 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 84/89 ⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1058/88, dal quale è ridotto l'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione di crusche, staccature ed altri residui originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo in possesso dei requisiti ivi previsti figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁴⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 87.⁽⁵⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 13.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina

(ECU/t)

Codice NC	Importo
2302 30 10	23,82
2302 30 90	51,04
2302 40 10	23,82
2302 40 90	51,04

REGOLAMENTO (CEE) N. 150/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1992

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1512/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie della Tunisia⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 14 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie dell'Algeria⁽²⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie del Marocco⁽³⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

considerando che l'accordo sotto forma di scambio di lettere allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76 prevede che l'elemento

mobile del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 30 e 2302 40 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere costituente l'accordo allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie rispettivamente della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

(ECU/t)

Codice NC	Importo
2302 30 10	35,73
2302 30 90	76,56
2302 40 10	35,73
2302 40 90	76,56

REGOLAMENTO (CEE) N. 151/92 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 1992

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,

considerando che lo scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77 prevede che l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽³⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto

(ECU/t)

Codice NC	Importo
2302 10 10	35,73
2302 10 90	76,56
2302 20 10	35,73
2302 20 90	76,56
2302 30 10	35,73
2302 30 90	76,56
2302 40 10	35,73
2302 40 90	76,56

REGOLAMENTO (CEE) N. 152/92 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1992****che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 ⁽⁵⁾, il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo;

considerando che si è tenuto conto dei prelievi applicabili nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal prelievo applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

(ECU/t)

Codice NC	Importi da dedurre
1006 10 21	76,45
1006 10 23	70,92
1006 10 25	70,92
1006 10 27	70,92
1006 10 92	76,45
1006 10 94	70,92
1006 10 96	70,92
1006 10 98	70,92
1006 20 11	95,56
1006 20 13	88,65
1006 20 15	88,65
1006 20 17	88,65
1006 20 92	95,56
1006 20 94	88,65
1006 20 96	88,65
1006 20 98	88,65
1006 30 21	122,13
1006 30 23	142,90
1006 30 25	142,90
1006 30 27	142,90
1006 30 42	122,13
1006 30 44	142,90
1006 30 46	142,90
1006 30 48	142,90
1006 30 61	130,06
1006 30 63	153,19
1006 30 65	153,19
1006 30 67	153,19
1006 30 92	130,06
1006 30 94	153,19
1006 30 96	153,19
1006 30 98	153,19
1006 40 00	36,46

REGOLAMENTO (CEE) N. 153/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2356/91⁽⁴⁾, ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ;considerando che il regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3298/91⁽⁶⁾, stabilisce le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ;

considerando che, facendo seguito ad una domanda presentata dal Cile, è opportuno disporre che i vini originari di tale paese ottenuti esclusivamente da due varietà possano recare il nome di queste due varietà se commercializzati nella Comunità ;

considerando che la bottiglia del tipo « Clavelin » è stata riservata in Francia tradizionalmente a taluni v.q.p.r.d. ;

che questo tipo di bottiglia può ricordare talune caratteristiche o una determinata origine del vino ; che è opportuno conservare questa limitazione ;

considerando che in Portogallo esiste tradizionalmente un uso generalizzato della bottiglia del tipo « Cantil » per i vini rosati ; che questa bottiglia si può considerare tradizionale anche per altri vini ; che, tuttavia, in seguito alla ristrutturazione delle denominazioni portoghesi dopo l'adesione alla Comunità, non è possibile attualmente definire con precisione l'elenco delle denominazioni ; che non sarebbe però giustificato privare della possibilità di usare la bottiglia Cantil i vini tradizionalmente presentati in questo tipo di bottiglie, soprattutto se si tratta di v.q.p.r.d. e di « vinho regional » ; che per questi motivi occorre riservare l'utilizzazione di questa bottiglia ai vini rosati ed esclusivamente ai v.q.p.r.d. e al « vinho regional » tradizionalmente presentati in bottiglie Cantil prima della loro classificazione ;

considerando che il Sudafrica, l'Argentina, l'Ungheria e la Cecoslovacchia hanno chiesto di adattare gli allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 3201/90 ; che appare giustificato dare seguito favorevole a tali domande ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue :

- 1) All'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dopo il termine « Australia » è aggiunto il termine « Cile ».
- 2) L'articolo 20 è modificato come segue :

— al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c) :

- « c) « Clavelin » : una bottiglia di vetro a collo corto, della capacità di 0,62 litri, costituita da un corpo cilindrico sormontato da larghe spalle che le conferiscono un'apparenza tozza, caratterizzata approssimativamente dai seguenti rapporti :

$$\frac{\text{alzata totale}}{\text{diametro di base}} = 2,75$$

$$\text{altezza della parte cilindrica} = \frac{\text{altezza totale}}{2} ;$$

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 309 dell'8. 11. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 312 del 13. 11. 1991, pag. 20.

- al paragrafo 2, lettera b) il testo del punto i) è sostituito dal seguente:
 - « i) per quanto riguarda i vini originari della Comunità:
 - in Germania Italia e Grecia unicamente ai vini elencati nell'allegato V,
 - in Portogallo ai vini rosati e unicamente agli altri vini v.q.p.r.d. e "vinho regional" per i quali si dimostri che prima di essere classificati come v.q.p.r.d. e "vinho regional" erano già presentati tradizionalmente e lealmente nel tipo di bottiglia "cantil" »;
 - al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c):
 - « c) l'utilizzazione della bottiglia del tipo "Clavelin" è riservata ai v.q.p.r.d. elencati nell'allegato V. »
- 3) Gli allegati I, II, IV e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

I. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue :

Al punto « 3. ARGENTINA », l'indicazione « vino reservado » è soppressa.

II. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue :

1. Al punto 1 il titolo « AFRICA DEL SUD » è sostituito da « SUDAFRICA ».

a) al punto « 3. Regione viticola Paarl » sono aggiunte le seguenti regioni :

« — Franschoek Vallei (Franschoek Valley)
— Wellington » ;

b) al punto « 4. Regione viticola Swartland » i nomi delle regioni « Riebeeckberg » e « Groenkloof » sono sostituiti rispettivamente da « Riebeeckberg » e « Groenekloof » ;

c) il testo del punto 10 è sostituito dal seguente :

« 10. Regione viticola Olifantsfontein (Olifantsrivier) :

sottoregioni :

— Spruitdrift — Lutzville Vallei (Lutzville Valley)
— Koekenaap — Vredendal » ;

d) il testo del punto 11 è sostituito dal seguente :

« 11. Regione viticola Klein Karoo :

sottoregioni :

— Montagu
— Tradouw » ;

e) sono aggiunte le seguenti regioni viticole :

« 17. Regione viticola Riuterbosch
18. Regione viticola Boberg ».

2. Il testo del punto « 3. ARGENTINA » è sostituito dal seguente :

« 3. ARGENTINA

I vini recanti una delle seguenti indicazioni geografiche riferite alla regione o sottoregione viticola di origine :

1. Mendoza :

— Tupungato	— Lavalle	— Cuadro Benegas
— Tunuyan	— Las Heras	— Rama Caida
— La Consulta	— La Paz	— Cañada Seca
— San Carlos	— Barrancas (Maipú)	— Villa Atuel
— Maipú	— Godoy Cruz	— General Alvear
— Luján de Cuyo	— San Rafael	— Cuadro Nacional
— San Martín	— La Paredes	— Agrelo
— Santa Rosa	— El Cerrito	— Guaymallen

2. San Juan

3. Neuquen

4. Río Negro (Región de las zonas frías) :

— Alto Valle del Río Negro	— Valle inferior del Río Negro
— Valle medio del Río Negro	— Río Colorado

5. Valles Calchaqués :

— Cafayate :
— Yacochuya
— LoroHuasi
— Tolombón
— San Carlos :
— San Carlos
— Animaná
— Angastaco
— Molinos

6. San Luis

7. Catamarca

8. Injuy

9. Salta

10. Tucumán ».

3. Al punto « 11. UNGHERIA » :

- a) nel punto 1, i nomi « Vaskut », « Hosszuhegy », « Csaszartoltés », « Asotthalom », « Csavoly », « Csengod », « Kasjantyú », « Akasztó », « Tiszaújfalú », « Kekhegy », « Svivarvanyoshegy », « Pahi », « Boszorkanyhegy », sono sostituiti rispettivamente dai nomi « Vaskút », « Hosszúhegy », « Császártöltés », « Ásotthalom », « Csávoly », « Csengőd », « Kaskantyú », « Akasztó », « Tiszaújfalú », « Kékhegy », « Szivárványoshegy », « Páhi », « Bosorkányhegy » ;
- b) al punto 2, i nomi « Mor », « Dunaalmas », « Dunaszentmiklos », « Etyck », « Pazmand » sono sostituiti rispettivamente dai nomi « Mór », « Dunaalmás », « Dunaszentmiklós », « Etyek », « Pázmánd » ;
- c) al punto 4, i nomi « Demoszlo », « Uerdo », « Andornaktalya », « Nagytalya », « Varhegy », « Szentistvan », « Sarhegy » sono sostituiti rispettivamente dai nomi « Domszló », « Uerdó », « Andornaktálya », « Nagytálya », « Várhegy », « Szentistván », « Sárhegy » ;
- d) al punto 5, i nomi « Mad », « Talya », « Herczegkut », « Bodrogkeresztur » sono sostituiti rispettivamente dai nomi « Mád », « Tállya », « Hercegkút », « Bodrogkeresztúr » .

4. Il punto « 18. CECOSLOVACCHIA » è sostituito dal seguente :

« 18. CECOSLOVACCHIA

I vini recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola d'origine :

— Čechy-Mělník	— Pezinok	— Podunajská oblast
— Jižní Morava-Mutěnice	— Bratislava-Rača	— Skalica-Záhorie
— Znojmo-Mikulov	— Modra	— Modrý Kameň
— Hustopeče-Hodonín	— Svatý Jur	— Východné Slovensko-Košice
— Bzenec-Strážnice	— Nitra	— Slovenské Nové Mesto »
— Malé Karpaty	— Hlohovec-Trnava	

III. L'allegato IV è modificato come segue :

1. Al punto « 3. ARGENTINA » :

- a) l'elenco delle varietà ammesse nella Comunità è completato dai seguenti sinonimi :

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
« Malbec	Malbeck — Malbek
Muscat blanc	Moscatel blanco Moscatel Sanjuanino
Pinot negro	Pinot noir
Syrah	Sirah
Torrontés	Torrontés sanjuanino »

- b) Sono aggiunti i seguenti nomi :

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	
« Bonarda	
Caberinta	
Canari	
Cereza	
Loca blanca	
Pedro Ximenez	
Petit Verdot »	

2. Al punto « 11. UNGHERIA », nella colonna recante l'elenco delle varietà ammesse nella Comunità, il nome « Creatà » è soppresso e nella colonna dei sinonimi è soppresso il nome « Zackelweiß » .

REGOLAMENTO (CEE) N. 154/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1992

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1551/91 del Consiglio⁽³⁾ determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2995/91 della Commissione, del 14 novembre 1988⁽⁴⁾, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88⁽⁶⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che ai fini del funzionamento normale del regime occorre considerare per il calcolo dei prezzi all'importazione:

- per le monete che mantengono la reciproca fluttuazione entro un divario istantaneo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui è applicato un coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁸⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 1551/91 del Consiglio è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1992.

⁽⁴⁾ GU n. L 285 del 15. 10. 1991, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 155/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 136/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 gennaio 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	40,34 ⁽¹⁾
1701 11 90	40,34 ⁽¹⁾
1701 12 10	40,34 ⁽¹⁾
1701 12 90	40,34 ⁽¹⁾
1701 91 00	45,45
1701 99 10	45,45
1701 99 90	45,45 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1991

recante approvazione del piano relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dal Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(92/45/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/495/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della suddetta decisione, gli Stati membri devono presentare un piano per determinare il tasso d'infezione in materia di necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e di setticemia emorragica virale (VHS) sul loro territorio;

considerando che, con lettera in data 28 dicembre 1990, il Portogallo ha notificato alla Commissione il proprio piano; che questo piano è stato sostituito dal piano presentato il 19 luglio 1991;

considerando che, previo esame, detto piano si è rivelato conforme alla decisione 90/495/CEE, in particolare all'articolo 3;

considerando che, conseguentemente, sussistono le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità previste all'articolo 7 della decisione 90/495/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano, presentato dal Portogallo, inteso a determinare il tasso d'infezione in materia di IHN e VHS sul suo territorio.

Articolo 2

A decorrere dal 1° novembre 1991 il Portogallo applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per dare esecuzione al piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità al piano presentato dal Portogallo è fissata al 50 % delle spese di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della decisione 90/495/CEE.

Articolo 4

La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa su presentazione dei documenti giustificativi.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 37.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1991

recante approvazione del piano relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dal Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(92/46/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/495/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della suddetta decisione, gli Stati membri devono presentare un piano per determinare il tasso d'infezione in materia di necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e di setticemia emorragica virale (VHS) sul loro territorio;

considerando che, con lettera in data del 20 marzo 1991, il Regno Unito ha notificato alla Commissione il proprio piano;

considerando che, previo esame, detto piano si è rivelato conforme alla decisione 90/495/CEE, in particolare all'articolo 3;

considerando che, conseguentemente, sussistono le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità previste all'articolo 7 della decisione 90/495/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano, presentato dal Regno Unito, inteso a determinare il tasso d'infezione in materia di IHN e VHS sul suo territorio.

Articolo 2

A decorrere dal 1° ottobre 1991, il Regno Unito applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per dare esecuzione al piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità al piano presentato dal Regno Unito è fissata al 50 % delle spese di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della decisione 90/495/CEE.

Articolo 4

La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa su presentazione dei documenti giustificativi.

Articolo 5

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 37.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione, del 26 giugno 1991, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 210 del 31 luglio 1991)

Pagina 65, numeri d'ordine 86 e 88 a 96:

anziché: « ex 3823 90 99 » o « ex 2390 99 » o « 3823 90 99 »,

leggi: « ex 3823 90 98 ».

Pagina 68, allegato VIII:

anziché:

• REGIME DEL
PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Informazioni fornite a norma
dell'articolo 72, paragrafo 3,
lettera a) del regolamento (CEE)
n. 000/00 »,

leggi:

• REGIME DEL
PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Informazioni fornite a norma
dell'articolo 72, paragrafo 3,
lettera a) del regolamento (CEE)
n. 2228/91 ».

Pagina 69, allegato IX:

anziché:

• REGIME DEL
PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Informazioni fornite a norma
dell'articolo 72, paragrafo 3,
lettera b) del regolamento (CEE)
n. 000/00 »,

leggi:

• REGIME DEL
PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Informazioni fornite a norma
dell'articolo 72, paragrafo 3,
lettera b) del regolamento (CEE)
n. 2228/91 ».
